

STATUTO DEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

Autonomia Statutaria

1. La comunità di Isola del Liri costituisce un Ente autonomo con poteri di rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana.
2. La comunità di Isola del Liri conforma la sua azione ai valori della autonomia, della solidarietà e della sussidiarietà, realizzando secondo tali principi l'autogoverno dei cittadini e regolando secondo gli stessi criteri ogni forma di collaborazione con altri Enti Locali.

ART. 2

Il Comune

1. Il Comune è Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è altresì ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei Servizi e degli Uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia finanziaria nell'ambito delle relative leggi.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da esse attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le sue funzioni mediante propri Organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Il Comune favorisce la partecipazione democratica mediante la istituzione di appositi organismi e di Consulte.
7. Il Comune di Isola del Liri si informa ai principi e ai contenuti della Carta Europea delle Autonomie Locali.

Art. 3

Il territorio, la sede, lo stemma, il Patrono

1. Il territorio del Comune è costituito dalle aree circoscritte dalle mappe catastali e secondo gli attuali confini, come riportato nella carta topografica allegata al presente Statuto.
2. La delimitazione territoriale del comune può essere modificata ai sensi della vigente normativa.
3. Nessuna modifica può essere realizzata in assenza del coinvolgimento diretto del Consiglio Comunale e della comunità cittadina di Isola del Liri.
4. La sede del Comune è fissata presso il Palazzo Municipale di Via San Giuseppe. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari che richiedano la convocazione degli organi in altra sede.
5. Le caratteristiche dello Stemma e del Gonfalone del Comune sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale, tenuto conto di quello tradizionale. L'uso dello Stemma e

del Gonfalone nei documenti ufficiali, negli edifici e nelle cerimonie pubbliche è disciplinato da apposito Regolamento.

6. Patrono della Città di Isola del Liri è la Madonna di Loreto. Il dieci del mese di dicembre, giorno della ricorrenza religiosa, è riconosciuto anche festività civile.

ART. 4

I beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici sono regolati da leggi speciali e, compatibilmente con esse, da specifiche determinazioni del Consiglio Comunale. Il Sindaco, attraverso gli organi e gli Uffici della Amministrazione, cura l'inventario e la manutenzione dei beni comunali.
2. Il Comune tutela i beni ambientali del territorio, principalmente il Fiume Liri, il Fiume Fibreno, la Cascata Grande, la Cascata Valcatoio, la Cascata Lefebvre, assumendone la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa e promuovendone la conoscenza in tutto il mondo.

ART. 5

I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di associazione.

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione della Repubblica, con l'obiettivo di contribuire a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la realizzazione della persona, con particolare riguardo alla parità di trattamento tra uomo e donna nonché alla tutela dei diritti dei cittadini stranieri.
2. Il Comune tutela i rapporti con i cittadini isolani emigrati all'estero, le loro famiglie ed i discendenti, favorendo con opportune iniziative la conservazione dei vincoli affettivi, di memoria storica e di solidarietà con la terra di origine. A tal fine ricerca ed allaccia relazioni permanenti con le esistenti rappresentanze all'estero, promuovendone, ove manchino, la formazione.
3. Il Comune assume e sostiene il valore universale della pace affinché i rapporti tra i popoli vengano impostati e risolti senza violenza e conflitti, sulla base del diritto e della progressiva democratizzazione del mondo fondata sul principio dell'uguaglianza fra tutti gli Stati.
4. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche. Il Comune favorisce l'accoglienza e la integrazione nella società isolana dei cittadini stranieri, adottando come valore il rispetto delle differenze culturali, etniche e religiose, per la crescita e lo sviluppo della comunità.
5. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.
6. Il Comune di Isola del Liri informa la sua azione amministrativa ai principi dello sviluppo sostenibile, promuovendo e tutelando un assetto equilibrato del territorio, concorrendo alla riduzione di ogni forma di inquinamento, tutelando la salute dei cittadini e operando a salvaguardia delle biodiversità.

TITOLO II FUNZIONI E SERVIZI - PROGRAMMAZIONE

ART. 6

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune persegue le proprie finalità ricercando, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia di Frosinone, con la Regione Lazio, con la XV Comunità Montana "Valle del Liri".
3. Il Comune persegue ogni obiettivo di integrazione dei servizi comunali, anche attivando i Consorzi di servizi e le Unioni dei Comuni, al fine di migliorare i servizi offerti ai cittadini ed ottimizzarne la gestione.
4. In particolare il Comune svolge, eventualmente nelle opportune forme di collaborazione e integrazione amministrativa, le seguenti funzioni:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) cura della viabilità e delle misure a tutela della libertà di circolazione e dei trasporti;
 - c) attivazione di politiche e misure a sostegno dell'occupazione;
 - d) promozione di iniziative atte a sostenere e favorire il turismo;
 - e) promozione di iniziative atte a favorire e rendere effettiva la tutela del patrimonio turistico, storico e ambientale, ed in particolare del fiume Liri, del fiume Fibreno, delle Cascate, del Centro Storico, del bosco comunale;
 - f) perseguimento delle politiche tese al riutilizzo per i fini occupazionali, turistici e sociali delle aree industriali dismesse;
 - g) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, assicurazione di misure atte allo smaltimento, al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti;
 - h) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - i) attuazione di politiche e misure atte a garantire lo sviluppo del commercio e della distribuzione;
 - j) attuazione di politiche e misure atte a garantire lo sviluppo delle risorse agricole;
 - k) fornitura di adeguati ed efficaci servizi nei settori relativi ai servizi sociali, alla sanità, alla scuola, alla formazione professionale;
 - l) polizia amministrativa e di sicurezza per il cittadino, nell'ambito delle competenze comunali;
 - m) protezione civile;
 - n) attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, della famiglia, della maternità e della paternità responsabili, dedicando una particolare attenzione ai diritti degli anziani, dei diversamente abili, dei non garantiti, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento, al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione di vita sociale;
 - o) tutela dei diritti delle bambine e dei bambini, promuovendone in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio e alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità,
 - p) partecipazione dei giovani, anche minorenni, all'associazionismo, alla crescita culturale, sociale e professionale;
 - q) attuazione degli interventi volti a garantire -per quanto di competenza del Comune- la sicurezza pubblica, la prevenzione e la lotta alla criminalità, in modo da rendere effettivo il

diritto dei cittadini a condurre una vita sicura nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale;

- r) fornitura di ogni altro servizio attinente alla cura degli interessi della comunità e del suo sviluppo culturale, economico e sociale.
5. Al Comune competono le tasse, i tributi, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi erogati o ad esso attribuiti.
6. Il Comune favorisce la trasparenza della propria azione e la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa garantendo la più ampia informazione sull'attività degli Organi dell'Amministrazione e sui loro provvedimenti. A tal fine si dota di mezzi e strumenti idonei e riconosce la funzione dei mezzi di comunicazione di massa con i quali può stipulare apposite convenzioni.

ART. 7

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, anche in forma consorziata o associata, nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali o comunque a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia; in concessione a terzi; a mezzo azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azione; a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

ART. 8

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. 1 Il Comune gestisce i servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare ed ogni altro di competenza dello Stato o della Regione che gli venga attribuito per legge.
2. Al verificarsi delle attribuzioni di nuova competenza, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nella Carta europea delle autonomie locali, al Comune debbono essere assegnati i mezzi finanziari necessari per fronteggiare le nuove e maggiori spese.

ART. 9

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.
4. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le associazioni imprenditoriali e di categoria, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali, nonché le Associazioni operanti sul territorio, nei rispettivi ambiti di attività ed interessi e per problemi di ordine generale.

5. La consultazione è obbligatoria e preventiva in occasione dell'approvazione del Bilancio e del Piano Regolatore Generale, dei piani commerciali e dei piani urbani per il traffico. Il Regolamento stabilisce i termini e le modalità della consultazione.

TITOLO III

Forme di partecipazione popolare

ART. 10

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base territoriale.
2. Il Comune favorisce l'istituzione di Consulte di categoria e Comitati di Zona con le modalità previste dal presente Statuto e da specifici Regolamenti.
3. Il Comune promuove il Bilancio Partecipativo quale strumento per sviluppare forme di cittadinanza attiva e favorire l'incontro tra Amministratori e cittadini, affinché le scelte siano programmate in relazione ai bisogni e alle progettualità presenti nel territorio.

ART. 11

La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, o previo apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
2. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando anche lo Statuto e l'atto costitutivo nelle forme indicate nell'apposito Regolamento.
3. La Giunta Comunale delibera in proposito secondo le modalità indicate nel Regolamento.

Art. 12

La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. La gestione dei servizi sociali avviene attraverso propri uffici, o attraverso la partecipazione ad Enti o Consorzi, o mediante affidamento ad altri soggetti.
2. Il Comune - ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale- può costituire una Istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
3. La gestione di tale Istituzione può essere affidata anche ad Associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della Istituzione comunale.
4. Attraverso lo Statuto ed il Regolamento dell'Istituzione si provvederà a disciplinare la formazione degli Organi ed il loro funzionamento.

Art. 13

Gli organismi di partecipazione e di consultazione territoriale

1. Il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini, dei Comitati e delle Associazioni a produrre e presentare istanze, petizioni e proposte, nonché a partecipare all'azione amministrativa in rappresentanza di interessi di categorie e di zone storicamente omogenee, fermo restando che l'attività dell'Ente è rivolta alla generalità dei cittadini e deve essere

comunque svolta nel rispetto della integrità territoriale e con la finalità di cooperazione e di collaborazione con altri Comuni ed Enti.

2. Le Consulte di categoria, tra le quali quella per gli anziani e quella per i giovani, sono istituite dal Consiglio comunale. Ad esse è riconosciuta la facoltà di formulare pareri, raccomandazioni e proposte non vincolanti in materie attribuite alla competenza del consiglio comunale e che interessino la categoria rappresentata.
3. I Comitati di Zona possono essere riconosciuti con Deliberazione del Consiglio Comunale. Il Regolamento degli Organi stabilisce le procedure per la costituzione e delimita le competenze dei Comitati di Zona, disciplinando le materie e le forme di collaborazione tra queste e gli Organi dell'Amministrazione.

ART. 14

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande .
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, di uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. L'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento debbano intervenire ed a tutti i soggetti che potrebbero subire pregiudizio dalla emanazione dell'atto finale.
5. Qualunque soggetto cui possa derivare un pregiudizio dalla attività amministrativa del Comune, sia esso portatore di interessi pubblici o privati, ha facoltà di intervenire nel procedimento.
6. Eguale diritto spetta ai portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati.
7. Il Regolamento disciplina la materia nel quadro della vigente normativa.

ART. 15

Istanze – Petizioni - Proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.
3. L'Amministrazione, nel termine di trenta giorni, esamina l'atto e rende noto il proprio intendimento in merito. L'Amministrazione potrà indicare i motivi che impongono un termine di valutazione più ampio, che comunque in nessun caso potrà superare i novanta giorni.
4. L'istanza, la petizione o la proposta è trasmessa al Consiglio o alla Giunta a seconda delle rispettive competenze.
5. Il Regolamento stabilisce le modalità di esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte avanzate ai sensi del presente articolo.

ART. 16

Il referendum consultivo

1. Il Referendum consultivo è primario istituto di partecipazione della comunità cittadina al governo locale.
2. E' ammesso sulle materie attribuite al Consiglio Comunale relative alle funzioni di esclusiva competenza locale elencate nel precedente articolo 6 , ed è comunque escluso per atti riguardanti i tributi, le espropriazioni per pubblica utilità, le designazioni e le nomine.
3. Il Referendum consultivo è indetto con deliberazione consiliare, su richiesta del 5% (cinque per cento) dei cittadini iscritti nella lista degli elettori per la Camera dei Deputati risultante dalla ultima revisione approvata prima del deposito della proposta di referendum. La iniziativa referendaria può essere altresì assunta dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti in carica.
4. La proposta di referendum è promossa con il deposito presso la Segreteria del testo referendario, sottoscritto da non meno di venti cittadini elettori nel Comune che nello stesso atto debbono indicare il rappresentante dei promotori nella procedura; nel caso di iniziativa consiliare, con una delibera presentata da non meno di cinque Consiglieri o dalla Giunta Comunale.
5. Sull'ammissibilità del quesito referendario si pronuncia, entro il decimo giorno successivo alla data di deposito della proposizione, la Conferenza dei Capigruppo. Il Consiglio delibera nei venti giorni successivi notificando la decisione al rappresentante dei promotori.
6. Il Consiglio può nella stessa seduta o in tempi successivi, ma non oltre il trentesimo giorno antecedente la data fissata per il referendum, adottare provvedimenti congrui alle richieste dei promotori. In tal caso il procedimento per il referendum si interrompe e, ove già indetto, si provvede alla contestuale revoca.
7. La raccolta delle firme avviene con le modalità stabilite dalla legge nazionale che disciplina i referendum e deve concludersi con il deposito delle stesse presso la Segreteria Generale entro il centoventesimo giorno successivo alla notifica della decisione del Consiglio Comunale di cui al precedente quarto comma.
8. Il Consiglio Comunale delibera per la indizione del referendum nei trenta giorni successivi, previo la verifica da parte della Segreteria Comunale della regolarità delle firme raccolte. Con lo stesso atto il Consiglio impegna la spesa da fronteggiare con entrate fiscali proprie del Comune.
9. Il referendum si svolge in un solo giorno e può tenersi nei periodi che vanno dal 15 marzo al 15 giugno e dal 15 ottobre al 30 novembre di ciascun anno.
10. Partecipano alla consultazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei Deputati, nonché i cittadini stranieri residenti nel territorio comunale.
11. Il Referendum è accolto se la risposta affermativa riceve la maggioranza assoluta dei votanti.
12. In caso di esito favorevole il Consiglio Comunale è tenuto a deliberare in merito al quesito sottoposto a referendum entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito.
13. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere specificamente motivato, e alla seduta Consiliare per la discussione dell'argomento viene convocato in ogni caso il rappresentante del Comitato Promotore, con diritto di parola.
14. Il Regolamento disciplina ogni altra modalità di attuazione dell'istituto referendario.

ART. 17

Il Difensore Civico

1. L'Ufficio del Difensore Civico è posto a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale. Oltre alle attribuzioni assegnate dalla legge, spetta comunque al Difensore Civico segnalare al Sindaco, di propria iniziativa o a richiesta dei cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, sollecitando, ove necessario, il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici comunali, le aziende, le istituzioni e gli enti dipendenti dal Comune.
2. Può essere nominato Difensore Civico qualsiasi cittadino residente da almeno due anni nel Comune:
 - a) che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) che non sia stato candidato alle elezioni per il rinnovo degli Organi dell'Amministrazione Comunale svoltesi immediatamente prima della sua proposta di candidatura;
 - c) che non sia investito di altre funzioni elettive pubbliche, e che non sia membro o dipendente di Enti o Amministrazioni con poteri di controllo sul Comune.
3. L'esercizio della funzione di Difensore Civico è incompatibile con attività professionali rese in favore del Comune e con cariche in Enti, Istituti o aziende sovvenzionate o sottoposte a vigilanza da parte del Comune.
4. Il candidato alla carica di Difensore Civico deve possedere documentata esperienza giuridico amministrativa risultante da attività in pubbliche amministrazioni, in attività libero professionale o alle dipendenze di privati, da esperienze maturate in mandati di rappresentanza politica o amministrativa.
5. Al Difensore Civico si applicano le norme di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge o dallo Statuto.
6. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale riunito in seduta pubblica, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni, ed a maggioranza dei due terzi a partire dalla terza votazione.
7. Prima di assumere l'incarico giura dinanzi al Consiglio Comunale, appositamente convocato, leggendo la seguente formula: *"Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione, le leggi e lo Statuto Comunale, di adempiere lealmente ai doveri dell'Ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene. Giuro sul mio onore di adempiere al mandato ricevuto a garanzia dei legittimi interessi dei cittadini, nel rispetto delle competenze del Sindaco e degli Organi del Comune, ed assumo l'impegno a non candidarmi alle elezioni che si svolgeranno nel corso del mandato e nei due anni successivi"*.
8. Il Difensore Civico è pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge; egli ha diritto ad una indennità in misura pari a quella assegnata al Presidente del Consiglio Comunale; svolge il suo incarico in piena indipendenza dagli Organi dell'Amministrazione; ha facoltà di immediato accesso a tutti gli atti del Comune e delle Aziende, Istituzioni ed Enti comunali sui quali è tenuto al riserbo e, ove stabilito, al segreto d'ufficio. Entro il mese di marzo di ogni anno relaziona al Consiglio sull'attività svolta, sui casi sottoposti, sui problemi risolti, sulle disfunzioni rilevate e proponendo iniziative in merito.
9. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore. Egli può essere revocato dall'ufficio solo per gravi violazioni di legge.

10. Il Regolamento stabilisce le modalità per lo svolgimento delle attività del Difensore Civico, le dotazioni organiche e strutturali a disposizione del suo Ufficio nonché i criteri per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti.

ART. 18

Conferenza dei servizi

1. Il Sindaco, prima della presentazione al Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione ovvero prima dell'approvazione del Conto Consuntivo, può indire la Conferenza dei servizi locali, alla quale partecipano i Presidenti delle Consulte di Categoria e dei Comitati di zona, il Segretario ed i Funzionari Responsabili dei servizi comunali.
2. La conferenza esamina l'andamento complessivo dell'organizzazione comunale, verifica l'efficienza e l'efficacia dei singoli servizi e formula proposte per il miglioramento degli stessi in relazione alla situazione del bilancio.
3. Il Difensore Civico può svolgere una propria relazione.

TITOLO IV DIRITTO DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 19

Il diritto d'informazione e di accesso

1. Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto ad accedere agli atti amministrativi e ai documenti anche interni, ed hanno diritto di ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione conferisce i poteri di cui al precedente comma ai Responsabili dei procedimenti.
3. L'Amministrazione costituisce, altresì, apposito Ufficio di Pubbliche Relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti dagli utenti per il miglioramento dei servizi.
4. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
5. Il Comune esemplifica la modulistica ed applica le disposizioni sulla autocertificazione previste dalla legge.
6. Facilita l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici con la costituzione di sportelli polivalenti.
7. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.
8. Con apposito Regolamento il Comune disciplina in maniera organica la materia, *secondo la vigente normativa.*

Art. 20

Relazioni sindacali

1. L'Amministrazione Comunale impronta il rapporto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e con le Rappresentanze Sindacali Aziendali ai principi della correttezza, della trasparenza dell'azione amministrativa e della ricerca dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi. A tutela dei diritti dei lavoratori, l'Amministrazione trasmette gratuitamente alle rappresentanze sindacali copia di tutti i

provvedimenti di organizzazione, nel rispetto della normativa che regola il rapporto di lavoro nel comparto delle autonomie locali.

2. L'Amministrazione comunale garantisce inoltre l'informazione preventiva ed espleta le procedure di contrattazione decentrata in tutti i casi previsti dalle norme regolamentari ed autonomamente in ogni ulteriore evenienza ritenuta utile.

TITOLO V ORGANI ED ATTRIBUZIONI

ART. 21

Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e, ove insediato, il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. La Giunta è l'organo di attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, di proposizione e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
5. Il Presidente, ove insediato, convoca e presiede il Consiglio Comunale.

ART. 22

Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Le competenze del Consiglio Comunale sono individuate dalla legge. Le deliberazioni sulle materie attribuite al Consiglio non possono essere adottate da altri Organi del Comune salvo, per motivata urgenza, quelle attinenti a variazioni del bilancio le quali, pena la decadenza, debbono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio nei termini stabiliti dalla legge. E' potestà esclusiva del Consiglio l'adozione dei Regolamenti, tra i quali quello edilizio.
3. Il Regolamento degli Organi disciplina lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale, le prerogative ed i doveri dei Consiglieri, tra i quali quello relativo alla pubblicità della posizione patrimoniale, nel rispetto della legge e dello Statuto.

ART. 23

I diritti, i doveri ed i poteri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che siano utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente individuati dalla legge o disposti con motivato provvedimento del Sindaco.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, e proporre ordini del giorno e mozioni.
3. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche salvo che per i casi stabiliti dalla legge o per le questioni che comportano apprezzamento sulle persone.

5. La richiesta di sottoporre le Deliberazioni della Giunta e del Consiglio al controllo di legittimità, deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.
6. E' istituita la figura del Consigliere straniero aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni residenti nel territorio comunale il diritto di eleggere propri rappresentanti.
7. Il Consigliere straniero aggiunto partecipa ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni, con diritto di convocazione alle sedute e di informazione preliminare sugli oggetti all'ordine del giorno, con solo diritto di parola e senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute.
8. Il Consigliere straniero aggiunto gode di tutte le prerogative e di tutti i diritti dei Consiglieri Comunali.
9. Il Regolamento sulla partecipazione e sulla consultazione dei cittadini determina il numero dei Consiglieri stranieri aggiunti, le modalità di elezione e le modalità di esercizio dei diritti loro conferiti.

ART. 24

Il Consiglio Comunale

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità cittadina senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni di cui fanno parte ed alle riunioni degli Organi di Enti, Aziende, Istituzioni ed altri Organismi nei quali sono stati nominati in rappresentanza del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre consecutive sedute consiliari, o ad una intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti dalla carica con delibera del Consiglio Comunale. Analogamente vengono revocati dal relativo incarico i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre consecutive riunioni di Commissione Consiliare o degli altri Organi di cui al precedente comma.
4. Il Regolamento degli Organi *disciplina l'attività del Consiglio Comunale e le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute, per la presentazione e la discussione delle proposte, per la disciplina e l'ordine dei lavori.*
5. Il Regolamento stabilisce le modalità per la procedura di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

ART. 25

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi mediante apposita dichiarazione da presentarsi alla Segreteria del Comune entro il quinto giorno successivo all'insediamento del Consiglio Comunale o dal verificarsi di ogni variazione. La dichiarazione anche collettiva deve indicare il nome del Capogruppo.
2. I Gruppi sono composti da un minimo di due Consiglieri; può tuttavia costituirsi in Gruppo anche un solo Consigliere, ove sia stato l'unico eletto di una lista concorrente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, nonché quando il singolo Consigliere dimostri di essere diretta emanazione di una formazione politica rappresentata nel Parlamento Nazionale o nel Parlamento Europeo.
3. I Consiglieri che non producono dichiarazione di appartenenza ad un Gruppo Consiliare o che, dissociatisi da un Gruppo precedentemente costituito, non si trovino nella condizione di cui al precedente comma, vengono iscritti ad un "Gruppo Misto" del quale assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che ha riportato la più alta cifra elettorale.

4. L'attività dei Gruppi Consiliari è garantita con l'attribuzione agli stessi di idonei mezzi e strutture in rapporto alle esigenze comuni ed alla consistenza di ciascuno di essi, con le modalità previste dal Regolamento degli Organi.

ART. 26

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale.
2. Le funzioni di cui al precedente comma possono essere attribuite ad un Consigliere Comunale, con Deliberazione proposta del Sindaco e adottata con una maggioranza di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati per le prime due votazioni, e con la maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale a partire dalla terza votazione.
3. Prima di assumere l'incarico giura dinanzi al Consiglio Comunale leggendo la seguente formula: *“Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione, le leggi e lo Statuto Comunale, di adempiere lealmente i doveri dell'Ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione e per il pubblico bene. Giuro sul mio onore di adempiere il mandato ricevuto, nel rispetto e a garanzia delle competenze del Sindaco, dei Consiglieri Comunali e dei Gruppi Consiliari, della Giunta e degli altri Organi del Comune.*
4. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta una indennità nei limiti fissati dalla vigente normativa.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione per qualsiasi causa, le funzioni di Presidente del Consiglio sono riassunte dal Sindaco senza necessità di deliberazione.
6. Il Presidente del Consiglio può essere revocato con deliberazione consiliare e su motivata proposta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La delibera di revoca è assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Il Regolamento stabilisce le modalità per lo svolgimento delle attività del Presidente del Consiglio Comunale nonché le dotazioni organiche e strutturali a disposizione del suo Ufficio.

ART. 27

Le Commissioni Consiliari - Conferenza dei Capigruppo

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni Consiliari costituite nel suo seno, con poteri consultivi e di approfondimento, o anche di controllo o di indagine.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite in un numero pari a quello degli Assessorati. Esse sono costituite entro trenta giorni dalla data di comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta, mediante deliberazione consiliare che stabilisce anche le materie di competenza di ognuna. Le singole Commissioni sono composte con rappresentanza proporzionale e con la garanzia della presenza della minoranza.
3. Il Regolamento degli Organi stabilisce le modalità di funzionamento, il numero dei componenti ed i poteri delle Commissioni Consiliari permanenti. Ogni Consigliere deve far parte di almeno una Commissione.
4. Le Commissioni Consiliari speciali possono essere costituite per affrontare specifiche questioni con deliberazione che stabilisce la composizione, il termine per l'espletamento del mandato ed i poteri di cui è munita.
5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma può essere deliberata la istituzione di Commissioni di indagine su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. La Presidenza delle Commissioni di controllo, di inchiesta e di indagine è attribuita a rappresentanti delle minoranze.

6. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari è equiparata a Commissione Consiliare permanente a tutti gli effetti di legge. Funge, inoltre, da Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, svolge le funzioni di Commissione per la trasparenza amministrativa a tutela dei diritti dei cittadini con riferimento alle competenze del Consiglio, garantisce l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri in attività istituzionali, e svolge ogni altra funzione attribuitale dal Consiglio Comunale e dai Regolamenti.
7. Il Segretario, i titolari degli uffici comunali, degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune hanno il dovere di fornire alle Commissioni ogni informazione, notizie o atto necessario alla attività delle stesse e, ove richiesto, di intervenire alle riunioni.

ART. 28

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Sindaco e al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze dei Dirigenti.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette Assessori dallo stesso nominati anche che al di fuori del Consiglio Comunale, in modo tale che sia favorita la presenza di appartenenti ad entrambi i sessi.
3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, e l'esercizio delle competenze eventualmente attribuite dal Sindaco agli Assessori avviene nel rispetto del principio della collegialità.
4. I provvedimenti di attribuzione di competenze a singoli Assessori ed ogni successiva loro variazione sono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale e non comportano votazione.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, e sostituirli, dandone motivata comunicazione al Consiglio senza che ciò comporti votazione.
6. E' Assessore anziano l'Assessore più anziano di età.
7. La Giunta delibera a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno quattro Assessori oltre al Sindaco o, in sua assenza, al Vice Sindaco o, in assenza di entrambi, all'Assessore Anziano. In caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o, in sua assenza, del Vice Sindaco o, in assenza di entrambi, dell'Assessore anziano.
8. Gli Assessori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
9. Tranne il caso dimissioni volontarie, revoca, decadenza di diritto, impedimento permanente o morte, essi restano in carica sino all'insediamento dei successori.

ART. 29

Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'azione amministrativa.
2. Il Sindaco è a tutti gli effetti componente del Consiglio Comunale.
3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

ART. 30

Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta. Egli sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi

nonché all'esecuzione degli atti, provvede sulla base degli indirizzi individuati dal Consiglio e nei termini stabiliti dalla legge alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, e nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi. Egli definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna con le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Nella stessa seduta il Sindaco dà comunicazione degli indirizzi generali di governo, che il Consiglio discute ed approva in apposito documento.
4. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale, ove non sia istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 31

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti a lui attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti e di urgenza in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere, ove occorra e nelle dovute forme, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e qualora queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

TITOLO VI

PROCEDIMENTO DELIBERATIVO – REVISORI – NUCLEO DI VALUTAZIONE CONTROLLI

ART. 32

Procedimento di formazione delle Delibere

1. La proposta di deliberazione è predisposta nella forma di schema di atto deliberativo completo e, al momento della iscrizione nell'ordine del giorno dell'Organo deliberante, deve contenere i pareri previsti dalla normativa vigente.
2. Le proposte di deliberazione per il Consiglio Comunale debbono anche contenere il parere non vincolante della competente Commissione Consiliare permanente, dal quale si può prescindere solo in caso di motivata urgenza, impossibilità o infruttuosa riunione della Commissione.

3. Le deliberazioni debbono essere firmate da colui che ha presieduto l'Organo deliberante, dall' Assessore anziano e dal Segretario della seduta.
4. Le proposte concernenti nomine o incarichi debbono essere corredate dal curriculum del candidato.
5. Le proposte così formate sono emendabili solo per iscritto.
6. Per la validità delle votazioni si richiede la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto prevedano maggioranza diversa.
7. L'atto deliberativo del Consiglio o della Giunta deve essere affisso all'Albo Pretorio e, nel caso, inviato all'Organo di controllo nei termini di legge.

ART. 33

Collegio dei Revisori - Composizione e norme

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale, nei modi e nelle forme di legge. Le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei Revisori sono disciplinate dalla legge.
2. I Revisori restano in carica tre anni, sono rieleggibili una sola volta e non sono revocabili se non per violazione di legge. La revoca dall'Ufficio, conseguente tra l'altro a cancellazione dall'Albo professionale, è deliberata dal Consiglio Comunale previo contestazione degli addebiti all'interessato, al quale è in ogni caso concesso un termine non inferiore a dieci giorni per le controdeduzioni.
3. Il Consiglio, all'atto della nomina, provvede a designare il Presidente del Collegio, a determinare nell'ambito della previsione della legge il compenso dovuto ai Revisori e ad individuare l'ufficio ed assegnare il personale necessario per le attività.
4. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di Revisore, il Consiglio Comunale procede alla presa d'atto ed alla contestuale surrogazione entro trenta giorni. Il componente surrogato cessa dalla carica unitamente agli altri alla scadenza del mandato triennale.
5. I Revisori restano in carica sino all'insediamento dei successori.
6. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale e con la Giunta nella attività di controllo e di indirizzo, esprimendo pareri preventivi obbligatori nei casi previsti dalla legge e facoltativi ogni qual volta lo richiedono il Consiglio Comunale o la Giunta.
7. Il Collegio dei Revisori, nell'insieme dei suoi componenti o tramite il Presidente, può intervenire, previo autorizzazione, ai lavori del Consiglio Comunale nonché, ove richiesto, a quelli della Giunta.
8. La Segreteria del Comune trasmette tempestivamente e regolarmente ai membri del Collegio l'ordine del giorno del Consiglio Comunale e l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta.

ART. 34

Controllo economico-finanziario e di gestione

Il Comune istituisce ed attua in base alla normativa vigente i controlli interni di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.

E' istituito il Nucleo di Valutazione, integrato dalla struttura per il controllo di gestione (Controller) di cui all'art. 198 bis TUEL, quale strumento ai fini del controllo interno previsto dalla vigente normativa. Esso è formato da esperti, individuati a seguito di verifica del possesso dei requisiti di esperienza e di capacità, fino a un numero massimo di cinque componenti.

E' istituita la figura del Commissario di Bilancio di cui all'art. 1 del D.L. n° 13/02 convertito nella Legge n° 75/02, scelto fra personalità particolarmente qualificate in ambito amministrativo, giuridico, finanziario o contabile".

Il Regolamento di Contabilità e il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, secondo le rispettive competenze, individuano e determinano le articolazioni e le modalità delle attività di valutazione, di controllo, di ispezione e di rendicontazione.

TITOLO VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 35

L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti:
 - a) il Regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti;
 - c) il Regolamento di disciplina.
2. I Regolamenti di cui ai punti a) e b) del precedente comma disciplinano altresì l'attribuzione, ai Dirigenti e ai Funzionari direttivi titolari di competenza in unità organizzative o amministrative comunque denominate, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente, e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra gli stessi e il Segretario Generale del Comune.

Art. 36

Responsabili dei Servizi

I Responsabili dei Servizi sono i soggetti preposti alla direzione della articolazioni di maggiore rilevanza dell'Ente, secondo i criteri e le norme dettati dai Regolamenti.

I Responsabili dei Servizi assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, rispondendo altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al Sindaco e alla Giunta emanare direttive ai Responsabili dei Servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità. I Responsabili dei Servizi curano e verificano che i documenti e gli atti dell'Ente siano redatti con un linguaggio semplice e chiaro.

Spettano al Responsabile del Servizio, limitatamente alle strutture loro affidate, i compiti che la legge o il presente Statuto espressamente non riservino ad altri Organi, ivi compreso la adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, e in particolare:

- a) la Presidenza delle Commissioni di gare di appalto, qualora egli non sia già il Responsabile del procedimento;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la eventuale presidenza delle commissioni di selezione e di concorso;
- d) la stipulazione dei contratti;
- e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compreso la assunzione di impegni di spesa;

- f) gli atti di amministrazione e di gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e la verifica delle prestazioni e dei risultati conseguiti e l'attribuzione di trattamenti economici accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;
- g) la distribuzione delle risorse umane e tecniche assegnate alle strutture organizzative cui sono preposti;
- h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, ivi compreso le autorizzazioni e le concessioni edilizie, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- i) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-naturale;
- j) la emanazione di ordinanze in attuazione di disposizioni legislative o regolamentari, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco ai sensi della normativa vigente;
- k) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- l) l'espressione dei pareri richiesti dalla normativa vigente sulle proposte di Deliberazione;
- m) l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli Organi dell'ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria
- n) la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per la emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compreso i procedimenti per l'accesso agli atti amministrativi;
- o) l'informazione e il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali su ogni materia prevista dalle vigenti disposizioni;
- p) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
- q) gli atti loro attribuiti dai Regolamenti o quelli delegati dal Sindaco;
- r) la eventuale rappresentanza in giudizio, nell'ambito dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta Comunale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in particolare, esercita tutte le funzioni di coordinamento e di gestione della attività finanziaria del Comune poste a suo carico da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, utilizzando anche locuzioni analoghe alla sua qualifica (Ragioniere, Ragioniere Capo, Responsabile di Ragioneria, Contabile o altre corrispondenti), secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità.

Ai singoli Responsabili di Servizi sono attribuiti in tutto o in parte i compiti su indicati. Alcuni di tali compiti possono essere altresì attribuiti dal Sindaco, con atto motivato, al Segretario Generale del Comune.

Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di carattere organizzativo e ai programmi dell'Amministrazione.

La copertura dei posti di Responsabile di Servizio può avvenire mediante contratti a tempo determinato.

Il Sindaco, in caso di vacanza dei posti di Responsabile di Servizio, può assegnare, con le modalità e con le forme previste dal Regolamento, la copertura dei posti a Responsabile di Servizio con personale assunto con contratto a tempo determinato della durata non superiore a quella del mandato elettivo. Il contratto sarà normalmente di diritto pubblico, o eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, restando sempre fermi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

La rotazione e la utilizzazione del personale dovrà avvenire nell'ambito della qualifica funzionale e del livello posseduto.

Art. 37

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dall'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può deliberare la assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

Il conferimento degli incarichi comporta la attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo "ad personam" rispetto a quello previsto dagli accordi di comparto.

Art. 38 Collaborazioni esterne ad alta professionalità

1. E' possibile ricorrere a rapporti di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del Codice Civile, oppure di alto valore in base all'art. 2222 del Codice Civile, per il conseguimento di obiettivi determinati e mediante convenzioni a termine.
2. Il provvedimento dell'incarico definisce la durata, non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, nonché il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

ART. 39

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, funzionario pubblico dipendente dalla apposita Agenzia prevista dalla legge, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Oltre alla attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici del Comune in ordine alla conformità della azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, il Segretario Generale, in qualità di titolare delle sue funzioni e competenze:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando altresì la verbalizzazione delle sedute secondo le norme stabilite dal Regolamento;
 - b) sottoscrive le Deliberazioni adottate dagli Organi collegiali dell'Ente e ne rilascia attestazione di esecutività;
 - c) rogita i contratti nei quali il Comune è parte, ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d) emana Direttive generali e Circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari, quando direttamente o su indicazione del Sindaco se ne ravvisi la necessità;
 - e) esprime pareri, su richiesta degli Organi politici, in merito alla conformità della azione amministrativa e delle proposte di deliberazione alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;
 - f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale, informandone il Responsabile della funzione politica. Resta sempre esclusa, comunque, la responsabilità del Segretario Generale circa il raggiungimento degli obiettivi affidati ai singoli Responsabili di Servizio;
 - g) presiede le Commissioni di concorso e di selezione del personale per i posti apicali;

- h) può promuovere la convocazione del Comitato di Direzione, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale;
 - i) definisce, sulla base delle indicazioni del Comitato di Direzione, eventuali conflitti di competenza fra i vari Servizi,
 - j) esercita ogni ulteriore funzione conferita dal Sindaco.
3. Al Segretario Generale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, qualora tale figura non sia stata nominata. In tal caso l'eventuale compenso aggiuntivo sarà corrisposto secondo la disciplina prevista al riguardo dai contratti di lavoro.

ART. 40

Il Vice-Segretario Generale

1. E' istituita la figura professionale del Vice-Segretario Generale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite al dipendente comunale che, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di Segretario Comunale, abbia la maggiore anzianità d'inquadramento nella qualifica funzionale apicale dell'Ente.

ART. 41

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, anche previo stipula di una Convenzione con uno o più Comuni limitrofi, secondo le modalità e i limiti di cui alla vigente normativa. Ove la nomina avvenga a seguito di intesa con altri Comuni, il Direttore Generale provvederà anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra gli stessi Comuni.
2. Il Direttore Generale è assunto con contratto a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, sulla base di un rapporto fiduciario con l'Amministrazione. Nel contratto devono essere previste, tra l'altro, le responsabilità assegnate al Direttore Generale, l'ammontare del compenso, i criteri e le modalità di risoluzione o di revoca dell'incarico.
3. Il Direttore Generale è scelto sulla base di un curriculum professionale dimostrativo delle competenze di carattere organizzativo e gestionale. E' in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti per l'accesso alla Dirigenza pubblica.
4. Il Direttore Generale esercita le competenze previste dalla legge, ed in particolare:
 - a) dà attuazione al programma e agli indirizzi definiti dagli organi di governo per il conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - b) sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, nonché allo svolgimento delle funzioni di coordinamento delle attività dei Responsabili di Servizio;
 - c) predispose il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;
 - d) predispose il Piano Esecutivo di Gestione o il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi da sottoporre alla approvazione della Giunta;
 - e) promuove la introduzione di metodologie e tecniche di gestione, misurazione ed organizzazione al fine di garantire migliore efficienza ed efficacia alla azione amministrativa;
 - f) convoca e presiede il Comitato di Direzione;
 - g) ha potere di sostituzione nei confronti dei Responsabili dei Servizi, previo diffida, in caso di inerzia o di ritardo da parte degli stessi;
 - h) esercita ogni altra competenza prevista dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, dal contratto di assunzione o comunque conferita dal Sindaco.

5. Il Direttore Generale, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto, può essere sollevato dall'incarico mediante revoca o risoluzione del contratto, con motivato provvedimento del Sindaco e previo Deliberazione della Giunta, nei casi seguenti:
- a) per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici;
 - b) per la inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco o dalla Giunta;
 - c) per fatti o situazioni che possano essere di grave pregiudizio alla funzionalità ed alla efficienza complessiva della attività amministrativa.

ART. 42

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori, i dipendenti e gli incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio sono tenuti a risarcire i danni, anche di immagine, derivati al Comune da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Direttore Generale, i Responsabili di Servizio, i componenti del Nucleo di Valutazione, di Gestione e di Controllo, i Revisori dei Conti che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti informativi, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma precedente, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi utili all'accertamento delle responsabilità e alla determinazione dei danni.

ART. 43

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, i dipendenti, nonché tutti gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal dipendente o dall'incaricato di un pubblico servizio, il Comune si rivale agendo contro questi ultimi.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del dipendente o dell'incaricato di pubblico servizio che abbia violato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o nel compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o di ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore, il dipendente o l'incaricato del pubblico servizio siano obbligati per legge, per Statuto o per Regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili solidalmente il Presidente ed i singoli componenti il collegio che abbiano partecipato all'atto. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso e abbiano espresso voto contrario.
5. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune, l'incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto a responsabilità contabile.

TITOLO VIII

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI-LE AZIENDE SPECIALI

ART. 44

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni, nonché delle attività rivolte a realizzare fini sociali o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società di capitali qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; a mezzo di consorzi o in unione con altri Comuni o Enti.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi Regolamenti.

ART. 45

Le Istituzioni dei Servizi Sociali

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita Istituzione.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

ART. 46

Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economico ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio Comunale. Il Consiglio di Amministrazione rispetterà nella composizione i diritti della minoranza. Il Direttore è scelto *intuitu personae* su una rosa di tre candidati. Il Presidente è eletto nel seno del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla normativa vigente.

ART. 47

Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora ne ravvisi la opportunità, la convenienza e l'efficacia, il Comune può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
 - a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia ;

- b) i Consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
 - c) gli accordi di programma;
 - d) l'Unione dei Comuni.
3. Ogni decisione di cui al presente articolo è riservata in via esclusiva al Consiglio Comunale.

TITOLO IX

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA E TRA COMUNE ED ALTRI ENTI

ART. 48

I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della normativa regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune, con la collaborazione della Provincia e sulla base di programmi della Provincia stessa, può attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.
5. I principi di cui al presente articolo si applicano anche ad ogni altra collaborazione fra il Comune ed altri Enti Locali.

ART. 49

La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune, in sede di elaborazione del Bilancio di Previsione, avanza annualmente proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale, in ottemperanza alla Legge Regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.
3. I principi di cui al presente articolo si applicano anche ad ogni forma programmazione che il Comune ponga in atto con altri Enti Locali.

ART. 50

Sedi di Uffici e Servizi sovracomunali

1. Qualora il Comune venga individuato dallo Statuto della Provincia quale sede di Circondario Provinciale, favorirà la allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Allo stesso modo il Comune si attiverà per favorire la allocazione di uffici e strutture di Enti sovracomunali, con particolare riferimento alla Comunità Montana e alle Unioni di Comuni.
3. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia per favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 51

Le norme della finanza e della contabilità

1. Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di Contabilità.
2. I diritti dei contribuenti sono disciplinati con apposito atto denominato "Statuto del Contribuente". I rapporti tra il Contribuente e l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri ad essa concessi in materia fiscale, sono improntati al rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione e buona fede.

ART. 52

Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge.

ART. 53

Associazione degli ex Consiglieri Comunali

1. Quale segno concreto di riconoscimento per il servizio prestato in favore della collettività, il Comune promuove la costituzione di una Associazione fra tutti gli ex Consiglieri ed Assessori Comunali.
2. Il Regolamento della Associazione è approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 54

La deliberazione dello Statuto. Modifiche

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

ART. 55

Regolamenti

1. Tutti i Regolamenti richiamati sono deliberati entro un anno dalla approvazione del presente Statuto.

ART. 56

L'entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore secondo le modalità e i termini di cui alla vigente normativa.

FINE

Approvato nella seduta del 30.07.2005 con deliberazione C.C. n. 30 ,pubblicato all'Albo Pretorio il 02.08.2005.